Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 21 aprile 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1966, n. **1364**.

Esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia ed il Messico, e scambio di Note, concluso a Città del Messico l'8 ottobre 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo culturale tra l'Italia ed il Messico con scambio di Note, concluso a Città del Messico l'8 ottobre 1965, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo nono dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 105. — GRECO

Accordo culturale tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente degli Stati Uniti Messicani;

Consapevoli delle numerose e fondamentali affinità che esistono tra Italia e Messico e desiderosi di stringere e sviluppare i vincoli di reciproca comprensione e amicizia che li legano;

Considerando che le relazioni tra i due Paesi possono essere ancor più intensificate mediante la reciproca conoscenza dei progressi compiuti in ciascuno di essi nel campo degli studi umanistici, delle scienze, delle arti e della tecnica;

E consapevoli anche di tutte le possibilità di collaborazione e di scambio che esistono tra le istituzioni e le organizzazioni culturali di ognuno dei due Paesi;

Hanno deciso di stipulare un Accordo culturale e a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica Italiana l'Eccellentissimo sig. dott. Mario Zagari, Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

il Presidente degli Stati Uniti Messicani l'Eccellentissimo sig. dott. Antonio Carrillo Flores, Ministro degli affari esteri;

I quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri e averne constatato la debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le due Alte Parti Contraenti si impegnano a regolare e incrementare gli scambi culturali tra i due Paesi, sostenendo reciprocamente i progetti intesi a realizzarli.

Articolo II

Le Alte Parti Contraenti promuoveranno nel proprio territorio e nel limite delle proprie possibilità, la diffusione della lingua e della cultura dell'altra Parte.

Articolo III

Le Alte Parti Contraenti stabiliranno la più stretta collaborazione possibile tra le Istituzioni competenti e specializzate nel campo degli studi umanistici, delle scienze, delle arti e della tecnica.

Articolo IV

Le Alte Parti Contraenti concordano nel proposito di auspicare e di incrementare lo scambio di ricercatori, di autori, di artisti, di insegnanti e studenti, nonchè di gruppi rappresentativi delle attività culturali, dei quali all'occorrenza agevoleranno il trasferimento e il soggiorno.

Articolo V

Le Alte Parti Contraenti favoriranno, su una base di reciprocità, lo scambio degli strumenti materiali per lo sviluppo delle attività umanistiche, scientifiche, artistiche e tecniche.

Articolo VI

Si costituiranno Commissioni di cooperazione culturale, una in ciascuno dei due Paesi firmatari del presente Accordo, che si assumeranno il compito di formulare i programmi di scambio, di proporli ai rispettivi Governi, e di promuoverne la realizzazione secondo i termini di questo medesimo Accordo.

Le suddette Commissioni saranno costituite, in Italia da rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero della pubblica istruzione e dell'Ambasciata di Messico in Italia e da quattro personalità di rilievo dell'alta cultura italiana; in Messico da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della educazione pubblica e dell'Ambasciata d'Italia in Messico, oltre a quattro illustri personalità dell'alta cultura messicana.

Ogni Commissione funzionerà nel Paese rispettivo e procurerà di riunirsi con l'altra almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Messico.

Articolo VII

Le Alte Parti Contraenti prenderanno le debite misure per dare esecuzione alle disposizioni di questo Accordo culturale e a tale scopo concederanno tutte le facilitazioni previste dalle leggi vigenti in ciascuno dei due Paesi.

Articolo VIII

Il presente Accordo è soggetto a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo al più presto possibile nella città di Roma.

Articolo IX

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo X

Ciascuna delle due Parti Contraenti avrà facoltà di denunciare il presente Accordo, mediante notifica che dovrà presentare all'altra Parte con un anno di anticipo rispetto alla data con la quale si voglia dargli termine.

In fede di che, i Plenipotenziari su menzionati firmano e suggellano il presente Accordo in due esemplari, in lingua italiana e lingua spagnola, i due testi risultando ugualmente validi.

Fatto a Città del Missico il giorno otto del mese di ottobre dell'anno millenovecentosessantacinque.

Per la Repubblica Italiana
Mario ZAGARI

Per gli Stati Uniti Messicani
Antonio CARRILLO FLORES

REPUBBLICA ITALIANA
AMBASCIATA D'ITALIA

4948

México D.F., a 8 de octubre de 1965

Senor Secretario de Estado:

Tengo el honor de hacer referencia al articulo 6 del Convenio Cultural entre Italia y México, firmado el día de hoy, el cual prevé la constitucion de Comisiones de cooperación cultural. A ese respecto, por instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia lo siguiente:

1. — Los programas de trabajo de las Comisiones de cooperación se enderezarán, en primer término, a llevar a la practica las conclusiones a que llegaron el H. Señor Ministro de relaciones exteriores de Italia, Profesor Amintore Fanfani, y el señor Secretario de educación publica de México, licenciado Agustin Yañez, y sus colaboradores respectivos, en la entrevista que tuvieron en esta capital el día 17 de mayo de 1965, y en particular las que conciernen:

a) la colaboración italiana en el campo de la educación, especialmente en los sectores relacionados con los auxilios audiovisuales y de televisión;

b) el intercambio de catedráticos y maestros y el envío de investigadores e instructores técnicos;

c) la organización de las « semanas culturales »;

d) la institución en México de cursos de adaptación y de orientación sobre problemas de Latino-América para grupos de tecnicos italianos.

2. — Dichas Comisiones harán efectivas sus actividades desde el momento en que el Convenio sea firmado por ambas partes.

En caso de que el Gobierno de Vuestra Excelencia esté de acuerdo con los términos de la presente nota, mi Gobierno considerara que la misma y la que Vuestra Excelencia me dirija manifestando su conformidad, constituyen un Acuerdo entre los dos Países.

Aprovecho esta, oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.

El Embajador de Italia
SORO

Excmo. Sr. Lic. Antonio CARRILLO FLORES
Secretario de Relaciones Exteriores
Presente

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MEXICO

509656

México, D.F., a 8 de octubre de 1965

Señor Embajador:

Tengo el honor de referirme a la atenta nota de Vuestra Excelencia numero 4948, fechada el dia de hoy, cuyo texto es el siguiente:

« Tengo el honor de hacer referencia al artículo 6 del Convenio cultural entre Italia y México, firmado el día de hoy, el cual prevé la constitución de Comisiones de cooperación cultural. A ese respecto, por instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de proponer a Vuestra Excelencia lo siguiente:

1. — Los programas de trabajo de las Comisiones de cooperación se enderezarán, en primer término, a llevar a la practica las conclusiones a que llegaron el H. Señor Ministro de relaciones exteriores de Italia, Profesor Amintore Fanfani, y el señor Secretario de educación publica de México, licenciado Agustin Yañez, y sus colaboradores respectivos, en la entrevista que tuvieron en esta capital el día 17 da mayo de 1965, y en particular las que conciernen:

a) la colaboración italiana en el campo de la educación, especialmente en los sectores relacionados con los auxilios audiovisuales y de televisión;

b) el intercambio de catedráticos y maestros y el envio de investigadores e instructores técnicos;

c) la organización de las « semanas culturales »;

d) la institución en México de cursos de adaptación y de orientación sobre problemas de Latino-América para grupos de tecnicos italianos.

2. — Dichas Comisiones harán efectivas sus actividades desde el momento en que el Convenio sea firmado por ambas partes.

En caso de que el Gobierno de Vuestra Excelencia esté de acuerdo con los términos de la presente nota, mi Gobierno considerará que la misma y la que Vuestra Excelencia me dirija manifestando su conformidad, constituyen un Acuerdo entre los dos Países ».

En respuesta a la atenta nota de Vuestra Excelencia arriba transcrita, tengo el agrado de comunicarle que el Gobierno de México acepta los términos de la misma y por lo tanto, la nota número 4948 de Vuestra Excelencia y la presente constituyen un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos sobre la materia.

Aprovecho esta, oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Antonio CARRILLO FLORES

Excelentísimo Señor Dr. Giovanni V. SORO,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de la República Italiana

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **208**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Novara ad acquistare un immobile.

N. 208. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Novara viene autorizzato ad acquistare in proprietà dall'« Opera Pia Giovanni ed Angiolina Donnino », con sede in Novara, per il prezzo di L. 13.900.000, l'appezzamento di terreno esteso mq. 860, sito all'incrocio della via Monteverdi con la via Rosmini, nel catasto al foglio n. 162, mappale 12749, per la costruzione di locali da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 110. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1967.

Composizione della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale dell'Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno, sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati e il Consiglio di amministrazione del personale, ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assumere le funzioni di presidente effettivo e di membro effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale dell'Emilia-Romagna e per il conseguente collocamento fuori ruolo, rispettivamente il vice prefetto dott. Cardarelli Roberto ed il vice prefetto ispettore dott. Marchi Berardino;

Visto il verbale delle operazioni elettorali, svoltesi il 5 marzo 1967, per la designazione dei cittadini da nominare membri effettivi e membri supplenti della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale dell'Emilia-Romagna;

Accertato che, dalle operazioni elettorali, sono risultati designati per la nomina:

a membri effettivi: i signori Pergola Luciano, Checchi Alessandro e Amadei Giovanni;

a membri supplenti: i signori Guidi Elettro Angelo, Praga Luciana e Benini Ruggero;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso la prefettura di Bologna, la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale dell'Emilia-Romagna.

Art. 2

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, la Sezione è così composta:

Presidente:

Cardarelli dott. Roberto, vice prefetto.

Membri:

Pergola Luciano, Checchi Alessandro e Amadei Giovanni, designati dai Consigli provinciali dell'Emilia-Romagna;

Marchi dott. Berardino, vice prefetto ispettore.

Membri supplenti:

Guidi Elettro Angelo, Praga Luciana e Benini Ruggero, designati dai Consigli provinciali dell'Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1967
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 321

(4332)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1967.

Composizione della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno, sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati e il Consiglio di amministrazione del personale, ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per assumere le funzioni di presidente effettivo e di membro effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Regione Trentino-Alto Adige e per il conseguente collocamento fuori ruolo, rispettivamente il vice prefetto dott. Giovannozzi Giorgio ed il vice prefetto ispettore dott. Balsamo Michelangelo;

Viste le deliberazioni in data 14 febbraio e 5 aprile 1967 del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, con le quali sono stati designati, per la nomina a membri effettivi e a membri supplenti della predetta sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale, i seguenti cittadini:

a membri effettivi: Giovannini avv. Giulio, Tiefenbrunner avv. Otto, Andreotti avv. Livio;

a membri supplenti: Flaim avv. Massimino, Lunger avv. Alois, Vialli avv. Mario;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso il Commissariato del Governo in Trento, la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, la sezione è così composta:

Presidente:

Giovannozzi dott. Giorgio, vice prefetto.

Membri:

Giovannini avv. Giulio, Tiefenbrunner avv. Otto e Andreotti avv. Livio, designati dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige;

Balsamo dott. Michelangelo, vice prefetto ispettore.

Membri supplenti:

Flaim avv. Massimino, Lunger avv. Alois e Vialli avv. Mario, designati dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 325

(4333)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 511 « Anagnina ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 14 di detto piano è prevista la strada: innesto strada « Tuscolana », presso Osteria del Curato-bivio per Grottaferrata-incrocio strada « Maremmana 3ª »-Montecompatri;

Viste le lettere 11 luglio 1966 e 9 dicembre 1966 della Direzione generale dell'A.N.A.S. e la nota 5 agosto 1966 del Compartimento della viabilità per il Lazio, con le quali, in seguito a più precisi accertamenti viene rettificato nella località Tor di Mezzavia, alla progressiva chilometrica 11 + 000 della strada statale n. 215 « Tuscolana » il caposaldo d'inizio della strada in parola;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 41 del 18 febbraio 1960, con il quale è stato statizzato, quale parte della strada statale n. 215 « Tuscolana » il tratto centrale della strada sopradescritta compreso tra la località Pedica e la località Piani di Caiano;

Considerata l'opportunità di includere nella rete delle strede statali il tratto iniziale, dell'estesa di km. 10+000, che allaccia le strade statali n. 215 « Tuscolana » e n. 218 « via Rocca di Papa », della strada prevista al n. 14 del piano generale di cui sopra;

Decreta:

La strada: innesto strada statale n. 215 « Tuscolana » in località Tor di Mezzavia-incrocio strada statale n. 216 « Maremmana 3ª »-innesto strada statale n. 218 « via Rocca di Papa », in località Pedica, della lunghezza di km. 10+000 è classificata statale con la denominazione di: strada statale n. 511 «Anagnina ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1967
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 282

(3879)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1967.

Classificazione tra le statali di un tratto di strada in prolungamento della strada statale n. 280 « dei due Mari ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che l'Amministrazione provinciale di Catanzaro ha costruito con i fondi della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) una strada in prosecuzione della strada statale n. 280 « dei due Mari » dal ponte sul fiume Amato (innesto strada statale n. 19 dir « delle Calabrie ») all'innesto con la strada statale n. 19 « delle Calabrie » alla progressiva km. 374+300 presso S. Maria di Catanzaro;

Ritenuto che la nuova arteria lunga km. 23+194, creando un diretto ed importante collegamento tra il versante tirrenico e quello ionico ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Catanzaro che si sono pronunziati rispettivamente il 29 luglio 1966, il 15 novembre 1966 ed il 25 maggio 1966;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: innesto strada statale n. 19 dir. « delle Calabrie » al ponte sul fiume Amato-innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » presso S. Maria di Catanzaro, della lunghezza di km. 23+194 è classificata statale ed entra a far parte dell'itinerario della strada statale n. 280 « dei due Mari ».

Art. 2.

I capisaldi di itinerario della strada statale n. 280 « dei due Mari » della estesa complessiva di km. 35+444 divengono: innesto strada statale n. 18 « Tirrena inferiore » presso lo scalo di Santa Eufemia Lamezia-ponte sul fiume Amato-innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » presso S. Maria di Catanzaro.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1967
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 279

(3935)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1967.

Sostituzione di due membri della Commissione provinciale di Cosenza per la rivalutazione dei terreni espropriati nei territori silani in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 15 marzo 1956, n. 156, recante norme sul pagamento delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1956, al registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 3 dicembre 1956, con il quale sono state costituite le Commissioni provinciali, di cui all'art. 4 della citata legge n. 156;

Vista la nota n. 148 del 20 gennaio 1967, con la quale l'Intendenza di finanza di Cosenza comunica che gli attuali componenti che rappresentano l'Amministrazione finanziaria in seno alla Commissione provinciale di Cosenza non prestano più servizio nel predetto capoluogo e designa in sostituzione dei medesimi, il sig. Palumbo Ferdinando, direttore 2ª classe, quale membro effettivo, ed il sig. Vite Luigi, procuratore, quale membro supplente;

Decreta:

Il sig. Palumbo Ferdinando, direttore 2ª classe, ed il sig. Vite Luigi, procuratore, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Commissione provinciale di Cosenza — costituita col decreto ministeriale 31 luglio 1956, citato nelle premesse —, in sostituzione del dott. Greco Mario e del dott. De Bernardis Nico Pietro.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1967
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 351

(3902)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1967.

Determinazione delle norme per l'importazione in esenzione da dazio nell'anno 1967 dei semi di cotone destinati alla semina, nei limiti di un contingente di tonnellate 455.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la voce 12.01-G-IV-a della suddetta tariffa dei dazi doganali e le note relative;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, per il corrente anno 1967, di semi di cotone destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio ai sensi della voce 12.01-G-IV-a della vigente tariffa dei dazi doganali, è stabilito in tonnellate 455 (quattrocentocinquantacinque).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente potrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Venezia, Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Catania in quote uguali eventualmente interscambiabili.

Art. 3.

Le spedizioni debbono essere effettuate in imballaggi piombati ed accompagnati da un certificato rilasciato dal Servizio fitopatologico del Paese di origine, attestante che il prodotto ha un grado di purezza non inferiore al 95 % e un grado di germinabilità superiore all'80 %.

Art. 4.

L'importatore deve dimostrare alla dogana di essere in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio delle sementi ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, ed è tenuto, altresì, ad indicare, mediante apposita dichiarazione da unire alla matrice della bolletta di importazione, le zone d'impiego dei semi di cotone ammessi in esenzione, nonchè i quantitativi destinati a ciascuna zona.

Art. 5.

La dogana emette bolletta di importazione in esenzione da dazio e inoltra i semi di cotone alle rispettive destinazioni con bolletta di accompagnamento appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 6.

La dogana comunicherà al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, e a quello dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, il quantitativo di semi importato in esenzione e le indicazioni fornite dall'importatore, concernenti le zone d'impiego e la ripartizione del prodotto fra le zone stesse.

Art. 7.

E' fatto obbligo agli importatori della tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico suddetto, in cui, dalla parte del carico, saranno annotate le partite di semi di cotone ammesse in esenzione da dazio con riferimento alle singole bollette d'importazione e, dalla parte dello scarico, le quantità di semi di volta in volta esitate per uso di semina.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1967

Il Ministro: PRETI

(3903)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1967.

Nomina dei componenti della Deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Napoli;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1967, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Longo dott. Giuseppe;
Colonna di Stigliano ing. Gustavo;
Buonaiuto comm. Onofrio;
Paciocco cav. Alfredo;
Quarto dott. Francesco;
Foglia Manzillo dott. Mario.

Membri supplenti:

Giobbe comm. Giuseppe;
Voiello comm. Attilio;
Manzo comm. Sabato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(4033)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1967.
Nomina dei componenti della Deputazione della Borsa-merci di Bari per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Bari;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Bari per l'anno 1967, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Lasorsa dott. Primiano;
Casalino cav. Francesco;
Borrelli ing. Enrico;
Pignataro prof. Pasquale;
Caizzi rag. Mario;
Dentamaro Nicola;
Giodice Mario.

Membri supplenti:

Crudo dott. Antonio;
Giannuli cav. Vito;
De Corato dott. Sebastiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(4031)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 581 MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 581 MI », a suo tempo assegnato alla ditta Saulle Adolfo, via delle Rose n. 30.

(3846)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 64 VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i 4 punzoni recanti il marchio d'identificazione « 464 VI », a suo tempo assegnato alla ditta De Tomassi Adriana, con sede in Vicenza, via E. Di Velo n. 54.

(3847)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 77 MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 77 MI », a suo tempo assegnato alla ditta Mantegazza Giuseppe, con sede in Milano, via Montebello n. 7.

(3848)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Taormina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.507.920 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4021)

Autorizzazione al comune di Floresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Floresta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.573.426, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4024)

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Giardini (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.830.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4025)

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Capodrise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.906.490 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3996)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1967, il comune di Lucera (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 259.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3928)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1967, il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 558.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3929)

Autorizzazione al comune di Teti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Teti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.386.137, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4023)

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Assolo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4026)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1967, il comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.000.000. per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4014)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1967, il comune di Eboli (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4015)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.242.179, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4182)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1967, il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 656.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4017)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1967, il comune di Corato (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 569.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4018)

Autorizzazione al comune di Moimacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Moimacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.199.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4187)

Autorizzazione al comune di Montopoli Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Montopoli Valdarno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.380.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4181)

Autorizzazione al comune di Mamoiada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Mamoiada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4019)

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Erli (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.170.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4183)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni in Tuscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Villa San Giovanni in Tuscia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.757.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somminisrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4189)

Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Pienza (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.159.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4184)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Trequanda (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.347.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4185)

Autorizzazione al comune di Gemona del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Gemona del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.666.887, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4186)

Autorizzazione al comune di Blera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1967, il comune di Blera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.619.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4188)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Boiano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.451.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4190)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Sannicola (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.725.066 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4191)

Autorizzazione al comune di San Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4022)

Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Tolve (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.276.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4007)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Tito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.636.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4008)

Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Missanello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.260.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4010)

Autorizzazione al comune di Nemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Nemoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4009)

Autorizzazione al comune di Brienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1967, il comune di Brienza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4192)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Panicale (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.798.160, per la copertura del disavanzo economico, del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4193)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 gennaio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG. DI PESO NETTO, VALIDI DAL 1° GENNAIO 1967 AL 31 GENNAIO 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bass Prelievo	Paesi Bass %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg. o più	1.962		zero		768		zero		2.660		8.581	
	02 04	- altri	2.308		zero		904		zero		3.130		10.096	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.001		zero		1.175		zero		4.070		13.128	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	5.357		zero		1.997		zero		7.265		23.061	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata . .	5.542		zero		1.645		zero		5.983		18.847	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata .	4.676		zero		1.633		zero		6.880		22.095	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti . .	1.796		zero		467		zero		2.436		8.860	
	71 79	- altre	5.542		zero		1.997		zero		7.265		23.061	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.239 (*b*)		3.899 (*c*)	
	82 92	- zampe: code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		470 (*b*)		1.379 (*c*)	
	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		4.872 (*b*)		15.164 (*c*)	
	84 94	- fegato	3.271 (*b*)		zero (*b*)		1.281 (*b*)		zero (*b*)		4.436 (*b*)		14.909 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.011 (*b*)		zero (*b*)		787 (*b*)		zero (*b*)		2.727 (*b*)		8.497 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone con trachea ed esofago (il tutto assieme) . .	2.521 (*b*)		zero (*b*)		987 (*b*)		zero (*b*)		3.419 (*b*)		11.365 (*c*)	
	89 99	- non nominate	2.521 (*b*)		zero (*b*)		987 (*b*)		zero (*b*)		3.419 (*b*)		11.365 (*c*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	1.008		zero		1.047		zero		1.368		4.490	
	05	- - secco o affumicato	1.141		zero		1.244		zero		1.547		5.064	
	07	- grasso di maiale	851		zero		317		zero		1.154		3.742	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	3.001		zero		1.175		zero		4.070		13.128	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	5.357		zero		1.997		zero		7.265		23.061	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
02.06-B (segue)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	5.542		zero		1.645		zero		5.983		18.847	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	4.676		zero		1.633		zero		6.880		22.095	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	1.796		zero		467		zero		2.436		8.860	
	13	- - - altre	5.542		zero		1.997		zero		7.265		23.061	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.292		zero		1.680		zero		5.820		18.774	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossata	7.863		zero		3.079		zero		10.664		33.835	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.917		zero		2.350		zero		8.140		25.639	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	7.203		zero		2.516		zero		10.094		32.409	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.431		zero		663		zero		3.297		12.000	
	21	- - - altre	7.917		zero		3.079		zero		10.664		33.835	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.239		2.899	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		470		1.379	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		4.872		15.164	
	27	- - fegato	3.271		zero		1.281		zero		4.436		14.909	
	28	- - cuore, lingua, polmone	2.011		zero		787		zero		2.727		8.497	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	2.521		zero		987		zero		3.419		11.365	
	32	- - altre	2.521		zero		987		zero		3.419		11.365	
15.01-A-II	07	*Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari*	1.050		zero		411		zero		1.425		4.595	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	4.376 (*b*)	6	1.405 (*b*)	2	2.568 (*b*)	4	1.405 (*b*)	2	5.435 (*b*)	7	18.463 (*c*)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale (*d*):												
	26	- salsicce e salami, stagionati	7.307		2.175		4.185		2.175		9.135		32.155	
	27	- salami a base di sangue	3.097		1.206		1.946		1.206		3.770		11.753	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	8.580		1.407		4.215		1.407		11.134		38.748	
	31	- non nominati	4.815		1.934		3.062		1.934		5.841		20.332	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	4.292 (*b*)	6	1.711 (*b*)	3	2.721 (*b*)	4	1.711 (*b*)	3	5.211 (*b*)	8	17.521 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre:												
		- contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie (ad eccezione delle salse, condimenti diversi ed altre sostanze che si utilizzano per migliorarne il gusto o la presentazione):												
		- - - di maiale:												
	25	- - - - prosciutto e filetto	9.066		1.893		4.701		1.893		11.620		42.097	
	27	- - - - spalla	7.368		1.905		4.044		1.905		9.313		32.776	
	29	- - - - altre	5.244		1.852		3.180		1.852		6.451		22.144	
	31	- - - altre	4.438		2.398		3.197		2.393		5.165		17.070	
		- - altre:												
	35	- - - pasticci a base di sangue . . .	3.373		1.752		2.387		1.752		3.950		11.886	
	39	- - - non nominate	2.318		1.808		2.007		1.808		2.500		6.912	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*d*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido.

(1917)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 20 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,56	624,60	624,55	624,65	624,57	624,63	624,57	624,65	624,50	624,60
$ Can.	577,16	577,13	577,25	577,20	577,05	577,12	577,08	577,20	577,25	577,20
Fr. Sv.	144,45	144,50	144,55	144,55	144,50	144,42	144,51	144,55	144,47	144,49
Kr. D.	90,43	90,45	90,445	90,435	90,40	90,41	90,42	90,435	90,45	90,45
Kr. N.	87,41	87,39	87,40	87,425	87,40	87,40	87,415	77,425	87,42	87,42
Kr. Sv.	121,21	121,175	121,18	121,20	121,20	121,18	121,185	121,20	121,24	121,20
Fol.	172,87	172,86	172,90	172,89	172,90	172,87	172,86	172,89	172,88	172,86
Fr. B.	12,57	12,569	12,5720	12,5715	12,57	12,57	12,571	12,5715	12,57	12,57
Franco francese	126,28	126,28	126,25	126,30	126,27	126,28	126,285	126,30	126,28	126,28
Lst.	1748,51	1748,35	1748,50	1748,60	1748,50	1748,40	1748,30	1748,60	1748,90	1748,40
Dm. occ.	157,24	157,24	157,27	157,26	157,23	157,23	157,25	157,26	157,23	157,24
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1650	24,1650	24,15	24,17	24,165	24,1650	24,16	24,165
Escudo Port.	21,80	21,80	21,8050	21,80	21,80	21,80	21,806	21,80	21,80	21,80
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4130	10,42	10,41	10,412	10,4130	10,41	10,41

Media dei titoli del 20 aprile 1967

Rendita 5 % 1935	104,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	96 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1967

1 Dollaro USA	624,61
1 Dollaro canadese	577,14
1 Franco svizzero	144,53
1 Corona danese	90,427
1 Corona norvegese	87,42
1 Corona svedese	121,192
1 Fiorino olandese	172,875
1 Franco belga	12,571
1 Franco francese	126,292
1 Lira sterlina	1748,45
1 Marco germanico	157,255
1 Scellino austriaco	24,165
1 Escudo Port.	21,803
1 Peseta Sp.	10,412

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1967, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 35, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proopsto dal sig. Bennato Guido, residente a Locatello (Bergamo), avverso il decreto ministeriale n. 1923987 del 25 novembre 1960, notificato il 22 giugno 1961, con il quale venne respinta la domanda prodotta dal medesimo tendente ad ottenere il riesame del decreto ministeriale n. 1923987 del 25 novembre 1960 negativo del trattamento pensionistico di guerra da lui richiesto per la morte del figlio Dionisio.

(3884)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967, registro n. 6, foglio n. 186, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 10 luglio 1961 dal sig. Dallera Giovanni, nato a Corfù (Grecia) il 29 agosto 1887, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Albania per effetto dell'art. 79 del Trattato di pace è stato respinto perchè infondato.

(4060)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1967, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 108, è stato dichiarato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Verde Nicola, residente in Rionero in Vulture, avverso le deliberazioni n. 23802 e n. 23803 del 3 aprile 1964, notificate il 15 maggio 1964, con le quali la Commissione, di cui all'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sostituito dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, ebbe a negare al medesimo i benefici di cui agli articoli 5 e 4 della citata legge 10 marzo 1955, n. 96, quali rispettivamente l'accreditamento dei contributi assicurativi dell'I.N.P.S. ed il mantenimento in servizio sino al 70° anno di età, nella sua qualità di pubblico dipendente.

(3881)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1967, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 104, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 30 novembre 1962 dai signori Antonelli Fortunato, Antonelli Orlanda e Antonelli Giovanni avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava per effetto del Trattato di pace viene dichiarato inammissibile.

(4062)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto ministeriale del 9 febbraio 1967, il notaio dottor Nicola Maselli, esercente e residente in Roma, è stato accreditato presso questa Direzione generale per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: GAGLIARDO

(4041)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cosenza, di 2ª categoria, con sede in Cosenza, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 3 aprile 1967, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cosenza, di 2ª categoria, con sede in Cosenza, in liquidazione coatta, il rag. Antonio Cava è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4330)

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Riccia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Riccia (Campobasso), in liquidazione ordinaria, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di Risparmio Molisana, ente morale con sede in Campobasso, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta in Riccia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera in data 6 settembre 1965, con la quale la assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Riccia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Riccia (Campobasso), ha disposto lo scioglimento anticipato dell'azienda e la conseguente liquidazione della stessa;

Vista la deliberazione, adottata dal liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Riccia in data 4 luglio 1966, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Cassa di Risparmio Molisana, ente morale con sede in Campobasso;

Vista la deliberazione in data 14 ottobre 1966 del Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio Molisana con la quale l'Ente ha inteso rendersi cessionario delle attività e passività della predetta Cassa rurale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Riccia, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Cassa di Risparmio;

Dispone:

1. — La Cassa rurale ed artigiana di Riccia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Riccia (Campobasso), in liquidazione ordinaria, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di Risparmio Molisana, ente morale con sede in Campobasso, in conformità della convenzione all'uopo stipulata tra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 20 febbraio 1967 a rogito dott. Gennaro de Paola notaio in Gambatesa (Campobasso), iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, registrata a Riccia il 22 febbraio 1967 al n. 185 mod. I vol. 110;

2. — La Cassa di Risparmio Molisana è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta, sulla piazza di Riccia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Governatore: CARLI

(4331)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio

Si informa che nel Bollettino ufficiale del CNR anno II, parte III, n. 9 del 13 aprile 1967, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a duecentotrentasette borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando di concorso a cinque borse di studio da usufruirsi presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo, Roma, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a undici borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

Bando di concorso a sei borse di addestramento alla ricerca per tecnici nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando di concorso a undici borse di addestramento alla ricerca per laureati nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per laureati nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie, nell'ambito del Gruppo di lavoro per lo svolgimento di una indagine nazionale sulle ricomposizioni fondiarie.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a due borse di addestramento per laureati, da usufruirsi presso la Stazione sperimentale per i combustibili di Milano.

(4272)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami e per titoli a sedici posti di ispettore in prova, fra laureati in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio della professione, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958 n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1966, n. 8604, registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1966, registro n. 50 bilancio Trasporti, foglio n. 345, con il quale è stato elevato il quantitativo di posti del personale direttivo riservato a funzionari laureati in medicina;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.208/27339 in data 10 febbraio 1967;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 6 del 28 febbraio 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sedici posti di ispettore in prova nei ruoli del personale del-

l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della relativa professione.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 28 febbraio 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1967
Registro n. 51 *Ferrovie, foglio n.* 57.

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sedici posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titoli professionali*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nonché del diploma di abilitazione all'esercizio della relativa professione.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata e redatta in conformità al modello allegato *A*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma: piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di Organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere — a pena di esclusione dal concorso — autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della Compagnia o unità equiparata o della nave.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del diploma di laurea e di quello di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato, che ovviamente non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, non è neanche responsabile di eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di psicologia applicata, di radiologia, di laboratorio e di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età.*

Il candidato non deve aver superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purché non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti; e nei confronti degli assistenti straordinari volontari e incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria; in ogni caso la elevazione non può andare oltre il 40° anno di età;

h) ad anni 55:

per i mutilati ed invalidi militari e civili, di guerra e per servizio militare o civile nonché per le categorie assimilate, ad eccezione degli appartenenti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella allegato *A* del decreto-legge luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, a meno che non rientrino nelle voci contemplate ai punti da 4 a 10 della categoria 9° e da 3 a 6 della categoria 10ª ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491 ovvero ancora nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

per le vedove e gli orfani di guerra;

per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio;

per i mutilati ed invalidi del lavoro;

per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro;

per i mutilati ed invalidi civili.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purché complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) ed *h*) assorbono qualsiasi altro aumento, e così quella di cui la lettera *g*) se in base ad essa si raggiunge il 40° anno di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purché non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a riserva di posti o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato anch'esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonché i requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore medico.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla qualifica cui aspirano;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di ispettore: statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche + 4 D o — 5 D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto gli aventi titolo all'assunzione — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita medica in calce al certificato sanitario - Mod. san. 6, si intendono edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei possono chiedere una visita d'appello; a tal fine, entro 10 giorni dalla predetta presa visione, debbono far pervenire domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla Direzione generale ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Roma.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di appello nel termine sopra indicato o che non abbiano ottenuto di essere sottoposti a visita di appello o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, siano perciò risultati definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice e i membri aggiunti per l'espletamento delle prove facoltative.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in tre prove scritte ed una orale come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi, come da programma di cui all'allegato *C*, ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Detti esami facoltativi s'intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) e consisteranno in:

a) una prova orale di psicologia applicata;

b) una prova orale di radiologia;

c) una prova pratica di laboratorio;

d) prove scritte ed orali di lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Per tali esami facoltativi la Commissione disporrà complessivamente di:

punti 1 per la prova di psicologia applicata;

punti 1 per la prova di radiologia;

punti 1 per la prova di laboratorio;

punti 0,25 per la prova scritta e punti 0,25 per la prova orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte e pratiche è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere, ad eccezione dei testi che siano stati preventivamente autorizzati dalla Commissione esaminatrice.

Gli elaborati scritti debbono essere eseguite su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare la anonimia del concorrente.

I candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che abbia copiato in tutto o in parte le prove di esame, viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione che sarà loro fatta in sede di prova orale obbligatoria, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni), quelli di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni già prodotte in occasione di altri concorsi, anche se ferroviari, o comunque esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'Azienda stessa o presso altra Amministrazione statale.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 1 punto per la media dei voti riportati agli esami universitari, così ripartito:

media di 30/30	punti 1
» da 29/30 a 29,9/30	» 0,85
» da 28/30 a 28,9/30	» 0,70
» da 27/30 a 27,9/30 . . .	» 0,55
» da 26/30 a 26,9/30	» 0,20

B) 4 punti per il complesso dei titoli professionali, culturali e pubblicazioni, con i seguenti criteri:

1) per il servizio di aiuto ordinario (o assistente ordinario con funzioni di aiuto) presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale, per ogni periodo di 1 anno con successiva riconferma punti 0,30
per tutte le altre cattedre » 0,15

2) per il servizio di assistente ordinario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche), per ogni periodo di 1 anno con successiva riconferma punti 0,28
per tutte le altre cattedre » 0,14

3) per il servizio di assistente incaricato o straordinario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche), per ogni periodo di 1 anno con successiva riconferma punti 0,26
per tutte le altre cattedre » 0,13

4) per il servizio di assistente volontario presso una cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche), per ogni periodo di 1 anno con successiva riconferma punti 0,10
per tutte le altre cattedre » 0,05

5) per ogni abilitazione alla libera docenza in patologia medica, in medicina del lavoro o in medicina legale punti 1,50

6) per ogni diploma di specializzazione o di perfezionamento in clinica medica o in medicina interna conseguito presso Università governative o libere punti 1,25

7) per ogni diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale conseguito presso Università governative o libere punti 0,80

8) per ciascun diploma in altra specializzazione o perfezionamento punti 0,40

9) per ogni corso di perfezionamento o di aggiornamento in medicina del lavoro o in medicina legale (o loro branche) di durata non inferiore a 6 mesi con esami finali superati punti 0,10

10) per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi statali, per esami e per titoli, indetti per laureati in medicina e chirurgia punti 0,40

11) per ogni pubblicazione attinente la medicina del lavoro o la medicina legale (o loro branche), che la Commissione ritenga meritevole di valutazione, con un massimo complessivo di punti 0,60 . . . . . punti 0,30

12) per il servizio come medico di ruolo prestato nel gruppo direttivo di Amministrazioni statali, per ogni periodo non inferiore ad un anno solare punti 0,60

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè, complessivamente, non si superino i previsti 4 punti, ad eccezione del punteggio di cui al punto 10, che non viene attribuito quando l'idoneità in un precedente concorso sia stata seguita da servizio che dia titolo al punteggio di cui al punto 12, che assume pertanto carattere assorbente.

La votazione complessiva ottenuta, per ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale, quello conseguito in ciascuna prova facoltativa superata, nonchè il punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nella graduatoria di merito, i candidati secondo l'ordine di cui appresso:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) i mutilati ed invalidi del lavoro;
f) gli orfani di guerra;
g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
h) gli orfani dei caduti per servizio;
i) gli orfani dei caduti sul lavoro;
l) i feriti in combattimento;
m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
n) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
o) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
p) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
q) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
r) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
v) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
w) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
x) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
y) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
z) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate, nonchè di vedova od orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato meglio classificato nella graduatoria di merito che abbia superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto

ed in una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,20 su 0,25. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/51.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti per l'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di quarantacinque giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile, o riproduzione meccanica o fotografica ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 678/1957, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

b) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile, o riproduzione meccanica o fotografica del medesimo, debitamente autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 678/1957;

c) certificato penale del Casellario giudiziale;

d) estratto dell'atto di nascita ed eventuali titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del presente bando;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) certificato di godimento dei diritti politici;

g) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o duplicati del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono o copia debitamente autenticata dei suddetti documenti).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nella impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti ad eccezione dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, da produrre nel cennato termine di 45 giorni, qualora non risultino già acquisiti agli atti dell'Azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire nel ripetuto termine perentorio di quarantacinque giorni, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il certificato di abilitazione, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

In ogni caso, gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini del precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui ai commi *c*), *e*) ed *f*) — sono esentati dall'inviarli di nuovo.

13. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno destinati agli Ispettorati sanitari in cui le necessità del servizio lo esigeranno.

Gli stessi aventi titolo saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva l'eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4 del 14 novembre 1958.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data dell'effettiva immissione in servizio di prova.

Ai provenienti da altri gruppi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da ruoli di altre pubbliche Amministrazioni con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, o vi rinunciano, o non lo completino, saranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego.

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (*Concorsi*) - ROMA - Piazza della Croce Rossa

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . . a . . . . (prov. . . . . . .) residente a . . . ., presa conoscenza dell'avviso-programma in data . . . . per il concorso a sedici posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . in data . . . . .;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni di abitazione e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (5).

Indirizzo . . . .

(6) . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi a prove facoltative (vedasi il punto 9 dell'avviso-programma), dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta, indicando, per quanto riguarda le lingue estere, su quale o su quali di esse (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, il periodo, le località relative e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda; si rammenta che, ai sensi del punto 11 dell'avviso-programma, coloro che si avvarranno di tale facoltà non potranno sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

Esami scritti:

I prova: Tema di patologia speciale medica;
II prova: Tema di patologia speciale chirurgica;
III prova: Tema su argomenti fontamentali di medicina del lavoro.

Esame orale su argomenti di:

1) *Medicina del lavoro*:

Fatica fisica e psichica - Termoregolazione, effetti clinici delle alte e basse temperature - Patologia da elettricità, vibrazioni, rumori, scuotimenti - Carbonchio, anchilostomiasi - Pneumoconiosi con particolare riguardo alla silicosi - Intossicazioni professionali da cloro, fosforo, mercurio, piombo, piombo tetraetile, ossido di carbonio, anidride solforosa e solforica, tetracloruro di carbonio, gas nitrosi, petrolio e derivati, benzolo ed omologhi del benzolo - Patologia da inalazione di vapori metallici - Malattie cutanee professionali - Intossicazione da insetticidi - Malattia dei cassoni - Malattie da radiazioni.

2) *Medicina legale e delle assicurazioni*:

Principali disposizioni di carattere medico-legale relative alla legge sugli infortuni e sulle malattie professionali - Criteri di risarcimento del danno da responsabilità civile.

3) *Igiene generale*:

Acque, abitazioni - Epidemiologia e profilassi delle principali malattie infettive.

4) *Igiene dei locali di lavoro*:

Aereazione, ventilazione, illuminazione, riscaldamento - Servizi igienici ed assistenziali.

ALLEGATO *C*

PROVE FACOLTATIVE

1) *Psicologia applicata*:

Nozioni fondamentali di psicologia del lavoro.
I metodi in psicologia applicata.
Nozioni di psicometria.
Fondamentali tests o reattivi di efficienza e di personalità.

2) *Radiologia*:

Nozioni fondamentali di elettrologia e tecnica radiologica.
Lettura di radiogrammi.

3) *Prova di laboratorio*:

Esami chimici, microscopici e batteriologici di interesse clinico - Esami chimico-fisici - fisici e batteriologici delle acque - Esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.

4) *Lingue estere (francese, inglese, tedesca)*:

Traduzione per iscritto senza dizionario di un brano redatto in lingua italiana; conversazione.

(3551)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per il reclutamento di otto tenenti dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER L DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1966, registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 47, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il reclutamento di otto tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per la nomina di otto tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Gen. Div. CC. spe. Loretelli Pietro.

Membri:
Col. f. (par) spe. Mascaretti Renato;
Col. a. sp. « a disp. » Massaro Vittorino;
T. Col. CC. spe. Caleffi Sergio;
T. Col. g.spe. Pozzessere Pietro.

Segretario:
Cons. 1ª classe Cannella dott. Giovanni.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1967
Registro n. 39, foglio n. 65

(4270)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Il Ministero della difesa comunica che nei giorni 2 e 3 maggio 1967, alle ore 8, avranno luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, le prove scritte del concorso indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 28 settembre 1966) per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

(4334)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessantadue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 64, foglio n. 80, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessantadue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessantadue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Russo dott. Ennio, ispettore generale, presidente;
Aiello dott. Antonio, direttore di divisione;
Melendez dott. Athos, direttore di divisione;
De Prospero dott. Alfonso, direttore di divisione;
Fazio dott. Domenico, direttore di sezione;
Calà prof.ssa Maria, ordinaria di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Q. Sella » di Roma, membro aggregato.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. De Rosa Antonio, direttore di sezione.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 3.000.000 (tremilioni), graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1967
Registro n. 21 *Pubblica istruzione, foglio n.* 115

(3328)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1966, registro n. 10 Sanità, foglio n. 122, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Severini prof. dott. Ugo, consigliere di Stato.

Membri:

Sartori prof. Guido, ordinario di chimica generale ed inorganica nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università degli studi di Roma;

De Angelis prof. Giorgio, straordinario di chimica analitica nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università degli studi di Roma;

Intonti prof. Roberto, capo dei laboratori di chimica dell'Istituto predetto;

Rossi prof. Cesare, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto predetto.

Membri aggiunti:

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua tedesca nella Facoltà di magistero della Università degli studi di L'Aquila.

Sono nominati membri supplenti:

Illuminati prof. Gabriello, ordinario di chimica organica nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma;

Paoloni prof. Leonello, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Nicola Minnaja, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 385.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 del Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1967
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 52

(3937)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il decreto ministeriale in data 13 marzo 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decerta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Pesaro e Urbino, nell'ordine appresso indicato:

	Candidato		Punti	
1.	Durano dott. Giustino	punti	93,86	su 132
2.	Giambitto dott. Giuseppe	»	90,86	»
3.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	90,59	»
4.	Gaetti dott. Giuseppe	»	87,45	»
5.	Rago dott. Riccardo	»	83,04	»
6.	Di Conza dott. Beniamino	»	82,18	»
7.	Pasqualis dott. Marcello	»	82,09	»
8.	Colotta Francesco	»	77 —	»
9.	Burattini dott. Elio	»	75,59	»
10.	Schinco dott. Emilio	»	73,09	»
11.	Caimmi dott. Luigi	»	71,50	»
12.	Costanzo dott. Giuseppe	»	70,95	»
13.	Frassanito dott. Luciano	»	70,18	»
14.	Panebianco dott. Gaetano	»	70 —	»
15.	Baventore dott. Francesco	»	69,45	»
16.	Cieri dott. Annibale	»	69,13	»
17.	Costa dott. Antonio Emilio	»	68,13	»
18.	Camassa Gino	»	66 —	»
19.	Tognocchi dott. Candido	»	65,50	»
20.	Di Pietro dott. Alfio	»	65,27	»
21.	Vietto dott. Giovanni	»	62,72	»
22.	Bertinetti dott. Mario	»	62,50	»
23.	Gracili dott. Rino	»	62,38	»
24.	Montefusco dott. Gerardo	»	59,50	»
25.	Marino dott. Oreste, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	59 —	»
26.	Pulli dott. Italo	»	59 —	»
27.	Gentile dott. Giuseppe	»	58,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3938)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO - ROMA

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte da destinarsi al complesso edilizio della F.A.O. in Roma.

In conformità delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice del concorso per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte da destinarsi al complesso edilizio della F.A.O. in Roma, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 marzo 1966 n. 69, sono dichiarati vincitori i seguenti artisti per le opere a fianco di ciascuno indicate:

Opera 1ª - Accardi Carolina (Accardi Carla);
Opera 2ª - Gio' Pomodoro (Giorgio Pomodoro);
Opera 3ª - Scheggi Paolo;
Opera 4ª - Calò Aldo;
Opera 5ª - Perilli Achille;
Opera 6ª - Guerrini Lorenzo.

(3833)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a centocinquantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con il decreto ministeriale 1° agosto 1964.

Il 2° supplemento straordinario al n. 4 (aprile 1967) del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 25 gennaio 1967 registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1967 al registro n. 8, foglio n. 313, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a centocinquantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro.

(4296)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1294 del 5 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1965;
Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli atti 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Lucianò Bruno Antonio . . . . punti 60,687
2. Misiti Raffaele Mario . . . . . . » 57,595
3. Misiti Raffaele Antonio . . . . . . » 57,354
4. Saladino Italo . . . . . . » 57,291
5. Gallizzi Vincenzo . . . . . . » 57,158
6. Zappia Demetrio . . . . . » 55,891
7. Galasso Umberto Giuseppe . . . . . » 55,141
8. Carbone F.sco Antonio . . . » 54,412
9. Tripodi Antonino . . . . . » 53,075
10. Leggio Antonino . . . . . . » 52,145
11. Moncada Isabella . . . . . . » 52,000
12. Costantino Giuseppe . . . . . . » 51,933
13. Musolino Rocco Aurelio . . . . » 51,234
14. Mediati Domenico . . . . . » 50,879
15. Tenio Enrico . . . . » 50,766
16. Vitalone Saverio . . . . punti 50,493
17. Guida Guido (ex aequo) . . . . . » 50,445
18. Alagna Domenico (ex aequo) . . . . . » 50,445
19. Minasi Carmelo . . . . » 50,066
20. Oliva Pietro . . . . » 49,733
21. Saiaci Matteo . . . . » 49,633
22. Barbarello Giovanni . . . . » 49,570
23. Postorino Alfredo . . . . » 49,021
24. Azzarà Policarpio . . . . » 48,097
25. Antico Vincenzo . . . . » 47,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 7 aprile 1967

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2937 del 7 aprile 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1965;
Esaminate le domande dei concorrenti, e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sottosegnati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

1) Lucianò Bruno Antonio: Brancaleone, 1ª condotta;
2) Misiti Faffaele Mario: Cinquefrondi, 1ª condotta;
3) Misiti Raffaele Antonio: Feroleto della Chiesa;
4) Gallizzi Vincenzo: Gerace;
5) Galasso Umberto Giuseppe: S. Giovanni di Gerace;
6) Carbone F.sco Antonio: Roghudi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 7 aprile 1967

Il medico provinciale: LANIA

(4059)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 479 in data 2 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che il vincitore della condotta medica di Carrega Ligure ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Sacchi Giovanni risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 4 aprile 1967

Il medico provinciale: SIRCANA

(3897)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6050 del 1° dicembre 1966, con il quale venne bandito il pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto n. 6774 del 25 novembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al suddetto concorso;
Considerato che, in seguito alla rinunzia espressa dagli aventi diritto, si è resa vacante la sede di Villa D'Agri del comune di Marsicovetere;
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere ad essegnare tale condotta al concorrente dott. Capasso Antonio, il quale, regolarmente interpellato, ha comunicato di voler accettare la sede in questione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Capasso Antonio è dichiarato vincitore della condotta di Villa D'Agri del comune di Marsicovetere.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Potenza, addì 5 aprile 1967

Il medico provinciale: GIUFFREDA

(3859)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto presso il comune di Ronco all'Adige, in provincia di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 65.857/28 del 15 maggio 1965, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto presso il comune di Ronco all'Adige, vacante al 30 novembre 1964;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;
Viste le proposte pervenute da parte del Ministero della sanità, della prefettura di Verona, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Verona e del Comune interessato;
Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 47 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto presso il comune di Ronco all'Adige, vacante al 30 novembre 1964, si compone come segue:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Fontana dott. Nereo, direttore di sezione presso la prefettura di Verona;
Meschini dott. Stelio, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;
Montroni prof. Luigi, direttore dell'Istituto di anatomia patologica e patologia generale medica veterinaria dell'Università di Bologna;
Seren prof. Ennio, direttore dell'Istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;
Flangini dott. Renato, veterinario condotto.

Segretario:

Sollecchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

Gli esami di concorso avranno luogo in Verona, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Ronco all'Adige.

Verona, addì 25 marzo 1967

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(3898)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.